

CIRCOLARE N. 1 /2016

UFFICIO VERTENZE LAVORO

Cari colleghi,

nel ricordare a tutti che le nomine di "**Conciliatori**" effettuati dalla Segreteria Generale della scrivente Confederazione hanno come presupposto imprescindibile il fatto che il soggetto nominato ed accreditato presso la **Direzione Provinciale del Lavoro** per i territori di competenza, sia **iscritto e dirigente della CONFENAL** che rappresenta l'unico organo delegante, Vi invito a controllare la regolarità della propria posizione di tesseramento per l'anno 2016/17.

Chi non avesse già provveduto a rinnovare il suddetto tesseramento è tenuto a regolarizzare tale posizione nell'immediatezza, con le modalità seguenti.

In seguito agli ultimi deliberati del **Consiglio Generale di Confederazione**, il **tesseramento** dei dirigenti sindacali che intendano da questo momento svolgere attività di **conciliatori accreditati** presso le **Direzioni Provinciali del Lavoro**, è fissata in **Euro 1.000,00 annuali**.

BONIFICO BANCARIO:

Importo: **Euro 1.000,00 (mille/00)**

Intestazione: **CONFENAL - CONFEDERAZIONE NAZIONALE LAVORATORI**

IBAN: **IT 40 B 01030 03206 000002357356**

Causale: **Tesseramento conciliatore anno** (*indicare l'anno di riferimento*)

Si prega inoltre di inviare alla scrivente, a mezzo e-mail: info@confenal.it, la ricevuta dell'avvenuto pagamento per provvedere all'immediato accreditamento del conciliatore (o rinnovo) presso la DPL Provinciale di competenza, ed emissione e spedizione della tessera annuale da conservare agli atti unitamente alla nomina.

E' necessario, altresì, a far data dal mese corrente, far pervenire alla Segreteria Generale, entro e non oltre il 10 del mese successivo, **copia degli accordi extra-giudiziali** eventualmente sottoscritti nel mese antecedente.

Vi invito inoltre a far pervenire alla Segreteria Generale, **copia degli accordi extra-giudiziali** eventualmente fino ad oggi chiusi sia in sede sindacale che in sede di DPL Territoriale, così come previsto dalla "**DIRETTIVA VERTENZE**" emanata dalla Segreteria Generale.

Per quel che riguarda invece il deposito dei verbali in DPL tenete presente che i verbali si depositano in DPL qualora le parti ne facciano esplicita richiesta, in quanto siccome trattasi di accordi transattivi raggiunti in via bonaria ed in sede sindacale, il deposito presso la DPL prevede che le parti ne abbiano fatto esplicita richiesta di deposito dell'atto presso la cancelleria del tribunale che sarà fatto appunto dall'Ufficio Provinciale del Lavoro.

Infatti a tale proposito specifico quanto segue:

- 1) a prescindere dal deposito, la conciliazione stipulata ex art.410 c.p.c. non è assoggettabile ad impugnazione ex art. 2113 c.c.;
- 2) non vi è alcun obbligo ed alcun termine prefissato dalla norma per il deposito;
- 3) gli adempimenti giudiziali previsti dall'art. 411 c.p.c. riguardano soltanto le formalità esterne, comunque estranee al contenuto negoziale della stessa (Cass., 3 luglio 1987, n. 5832, in Mass. Giur. Lav., 1987, 417),
- 4) il fine del deposito e del successivo decreto è soltanto quello di ottenere un provvedimento esecutivo nel caso in cui l'accordo economico non sia stato onorato.

Specificato quanto sopra si deduce che, avendo fra le parti raggiunto un accordo economico, essendo quest'ultimo stato onorato (di questo è il Conciliatore che ne deve dare certezza), non vi è alcuna necessità di procedere al deposito dell'allegato accordo.

Quindi la prassi ci suggerisce che se il pagamento economico è contestuale alla firma dell'accordo transattivo in sede sindacale, non vi è alcun obbligo di deposito del verbale. Il verbale deve essere conservato una copia presso la Sede di conciliazione, ed una copia presso il nostro archivio Generale, una copia al lavoratore, una copia al datore di lavoro.

Contrariamente se il pagamento non è contestuale alla firma dell'accordo (condizione che sconsiglio vivamente) allora si procederà al deposito del verbale in DPL (in 5 copie) che a sua volta procederà al deposito dello stesso presso la cancelleria del tribunale per la relativa emissione del decreto.

Si ricorda inoltre che l'assistito deve comunque firmare mandato e delega (*che sono direttamente scaricabili dal sito*), la delega sindacale ovviamente non sarà riscossa con addebito sullo stipendio ma liquidata dal lavoratore direttamente nelle mani del conciliatore.

Il valore di quella delega corrisponderà al **10%** del recuperato (per "recuperato" intendiamo la somma che il lavoratore riceve dalla transazione) oggetto di conciliazione.

Ricordo infatti che il valore economico che il lavoratore versa all'Organizzazione, in seguito alla conciliazione, corrisponde alla **quota associativa** e non è da considerarsi come pagamento di prestazione professionale da parte del conciliatore. Se così fosse quella quota economica costituirebbe un corrispettivo e quindi assoggettato a regime fiscale, **ma così non è**, infatti noi erogiamo servizi di assistenza solo ed esclusivamente ai nostri associati.

Spero di averVi fornito le indicazioni del caso rimango comunque a disposizione per qualsiasi chiarimento, se lo riterrete opportuno prima di chiudere la conciliazione potete inviare una bozza del verbale all'Ufficio Nazionale al fine di verificare insieme i termini contenuti nel verbale di conciliazione soprattutto per le prime volte, non certo per prevaricare ma piuttosto per fornire un nostro valido contributo dettato dall'esperienza maturata in materia di conciliazione negli anni.

Colgo l'occasione per porgerVi cordiali saluti

Per le **attivazioni degli Uffici Vertenze Lavoro (UVL)** contattare il responsabile del servizio che per la **CONFENAL** è la **Dott.ssa Giorgia Serafini: tel.06.5141551, e-mail: uvl@confenal.it**